



IL SINDACO

**COMUNE DI LARI**  
Provincia di PISA  
P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56035 – LARI (PI)  
Tel. 0587/687511 – FAX 0587/687575



**Ordinanza n. 24 del 10.08.2012**  
**Prot. n. 0011984 del 10.08.2012**

**OGGETTO: Misure di prevenzione e lotta attiva incendi boschivi sul territorio Com/le.**  
**Obbligo della realizzazione di fasce di salvaguardia/parafuoco di protezione e di sicurezza in adiacenza a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive.**

### IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato oltre che dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco anche da una mancata corretta manutenzione dei terreni lasciati incolti con presenza di vegetazione arbustiva, steppaglie etc;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione in molti ambiti del territorio Com/le e' tale da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Dato atto che si sono gia' verificati sul territorio alcuni incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi ed eliminare quelle situazioni che possono essere fonte di innesco ovvero di mancata protezione nei confronti del propagarsi di un incendio;
- Ritenuto necessario addivenire da parte dei proprietari dei terreni ad un'idonea attivita' di manutenzione mirata alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, anche attraverso la riduzione della massa combustibile e rla realizzzzaiuone di fasce di salvaguardia;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003;
- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 55 del 02.02.2009;
- Vista la D.G.R.T. n. 130 del 02.03.2009 di modifica al Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011;
- Visto il Capo III del D.L.vo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;
- Visti gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia e le situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi, per la stagione estiva 2012 emanato da Presidente del Consiglio in data 13.06.2012 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2012 n. 137;
- Visto il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visti gli art. 449 e 650 del Codice Penale;
- Visto il D.Lgs 689/81;
- Visto la precedente Ordinanza Sindacale n. 20 del 22.06.2012 prot. n. 0009499 avente ad oggetto: "Misure di prevenzione incendi boschivi su tutto il territorio comunale"
- Visto l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

## **ORDINA**

**a tutti i proprietari di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive di provvedere immediatamente alla:**

- 1) ***Realizzazione di fasce di salvaguardia/parafuoco di protezione e di sicurezza per gli eventuali insediamenti presenti per un'ampiezza di ml. 20,00 a mezzo di:***
  - ***taglio della vegetazione incolta ed arbustiva, taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente;***
  - ***lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea;***
  - ***spalcatura delle conifere;***
  - ***diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;***
  - ***nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;***
- 2) ***Divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie ossia di materiale vegetale in genere tale da poter divenire elementi di potenziale innesco o propagazione di incendi;***

## **RENDE NOTO**

- Che quanto riportato nella presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle necessarie autorizzazioni (Vincolo aree boscate, Vincolo Idrogeologico);
- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme sopra indicate;

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, legge 9.10.1967, n. 950, legge 1.3.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00. Resta comunque ferma l'azione di rivalsa di competenza del Sindaco a norma dell'art. 55 del R.D. 3.3.1934, n. 383, sui proprietari dei terreni colpiti da incendi o contermini.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli Agenti della Polizia Municipale dell'Ente, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120;

Competente per il procedimento e' il Servizio Polizia Municipale nella persona del Responsabile del Servizio;

Il testo della presente ordinanza viene trasmesso a tutti gli Assessorati e Servizi dell'Ente ed alle Autorità Competenti per il territorio.

La presente ordinanza dovrà inoltre essere pubblicizzata a mezzo il sito internet dell'Ente

Dalla residenza municipale, Lari li' 10.08.2012



**IL VICESINDACO**  
**Marzio Caroti**